

STATUTO

Associazione "Vignola Grandi Idee"

1. È costituita un'associazione denominata "VIGNOLA GRANDI IDEE"
2. L'associazione ha sede legale e amministrativa a Vignola (MO) in Via Bellucci, 1 presso la residenza municipale. L'Associazione potrà avere sedi operative diversamente dislocate qualora ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Il trasferimento di sede non comporta modifica statutaria.
3. L'associazione ha durata illimitata.
4. L'associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo esclusivo la valorizzazione del sistema economico locale con particolare riguardo al commercio tradizionale al dettaglio, all'artigianato di servizio e tradizionale e ai pubblici esercizi, nell'ambito dell'identità storico-culturale, ambientale e sociale di Vignola mediante iniziative di promozione e sviluppo del territorio quali:
 - **attività di animazione urbana e organizzazione di eventi;**
 - **attività promozionali a favore delle attività economiche associate;**
 - **attività di comunicazione (informazione, editoria, pubblicità, propaganda, pubbliche relazioni, ecc.) su media tradizionali e telematici;**
 - **servizi di supporto ai consumi e allo shopping;**
 - **progetti di arredo urbano, di scenografia e di illuminazione dei centri commerciali naturali;**
 - **iniziative di vetrinistica concordate tra le attività di affaccio, associate.**
 - **attivazione di strutture informative;**
 - **accordi con enti di promozione turistica del territorio per l'offerta di pacchetti turistici integrati con l'offerta commerciale;**
 - **accordi con associazioni e consorzi per la promozione dei prodotti tipici locali.**
 - **concertazione con l'Amministrazione Comunale di progetti per l'evoluzione e l'adeguamento del sistema segnaletico urbano a valenza commerciale e turistica;**
 - **accordi di collaborazione con il sistema bancario locale (sponsorizzazioni, iniziative promozionali congiunte);**
 - **accordi con enti di formazione per l'organizzazione di attività formative e seminariali in materia di marketing urbano;**
 - **accordi con la proprietà immobiliare su progetti di riconversione funzionale di locali al piano terra inutilizzati.**
 - **partecipazione a bandi di finanziamento pubblico rivolti alle imprese commerciali di vicinato, ai pubblici esercizi e all'artigianato tradizionale.**
 - **consulenza ai soci per la progettazione di attività di animazione dei punti vendita e di azioni di marketing avanzate.**

Per raggiungere detto scopo l'associazione potrà inoltre:

- o organizzare gruppi di lavoro su problemi di natura culturale, sociale, urbanistica ed economica;
- o predisporre centri di documentazione in materia di marketing urbano a favore dei soci;
- o promuovere ricerche e progetti di sviluppo territoriale;
- o organizzare manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, seminari per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi;
- o concertare iniziative e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di iniziative e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- o favorire la nascita di gruppi che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti, favorendo la loro adesione all'associazione;

Per il raggiungimento di dette finalità, l'associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti, compiere operazioni commerciali finalizzate agli scopi sociali.

L'associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

5. Nell'associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari.

Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo.

Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci, indipendentemente dal tipo. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati o partecipanti hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

6. Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell'associazione.
7. Per essere ammesso a socio occorre presentare domanda al consiglio direttivo e versare la quota di iscrizione deliberata dal consiglio stesso.

Sull'ammissione a socio il consiglio direttivo delibera con la maggioranza della metà più uno dei componenti.

Le decisioni del consiglio direttivo devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

- 8. Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'associazione. Il consiglio direttivo decide sull'esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l'ammissione. **La mancata presenza dell'associato, senza giustificati motivi, in tre consigli consecutivi, comporta la decadenza della carica di consigliere.****
9. Il socio recedente o escluso non ha diritto ad alcun rimborso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

10. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

11. L'assemblea è composta dalla generalità dei soci. Essa è convocata dal consiglio direttivo.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso affisso nella sede dell'associazione oppure spedito a tutti i soci e da pubblicare nell'albo della sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci.

Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e su quant'altro di sua competenza.

È invece richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci aderenti per modificare lo statuto dell'associazione, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e per la nomina e la revoca dei liquidatori.

12. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di due per socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.

13. Le deliberazioni prese con l'osservanza delle norme dello statuto e della legge sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

14. L'assemblea nomina di volta in volta un presidente e un segretario della seduta; il verbale dell'assemblea viene firmato dal presidente e dal segretario.

15. L'associazione è retta da un consiglio direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima e ha il compito di elaborare e gestire il programma annuale delle iniziative e delle attività associative e di indicare le relative quote di partecipazione ai costi.

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da **sei a quindici**, secondo la determinazione dell'assemblea all'atto della nomina, scelti fra tutti i soci o categorie di soci.

Qualunque sia il numero di consiglieri determinato dall'assemblea, uno di essi sarà nominato di diritto dall'Amministrazione Comunale.

I responsabili locali delle Associazioni di Categoria del Commercio, dei Pubblici Esercizi e dell'Artigianato aderenti all'Associazione sono invitati permanenti del consiglio direttivo, senza diritto di voto.

L'assemblea determina anche la durata in carica del consiglio direttivo che non potrà essere comunque inferiore a tre anni. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.

I membri del consiglio direttivo possono perdere la loro qualifica, anche prima del termine previsto per il loro incarico, qualora si verificano le condizioni di esclusione del socio di cui all'art.8.

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente che rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il presidente può conferire procure speciali ai soci e incarichi professionali a terzi per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del consiglio direttivo.

Il presidente dura in carica per il medesimo periodo di durata del consiglio direttivo.

16. L'associazione chiude l'esercizio sociale il 31 Dicembre di ogni anno.

I bilanci o i rendiconti verranno pubblicati nell'albo dell'associazione per 30 giorni consecutivi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione.

Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.

17. Entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

18. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- o dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal consiglio direttivo;
- o da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'associazione;
- o da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- o da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. È ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta, da formulare al consiglio direttivo entro un anno dalla data del decesso.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

19. Il consiglio direttivo ha facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività.

20. L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un collegio di tre revisori dei conti che durerà in carica quanto il consiglio direttivo. Al collegio spetterà la vigilanza sulla contabilità e sull'amministrazione dell'associazione.

21. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista dall'art.11 del presente statuto; l'assemblea provvede, in questo caso, alla nomina di uno o più liquidatori.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662.

22. L'Associazione è proprietaria del logo rappresentato in calce al presente statuto. Il logo potrà essere utilizzato dai soci come elemento grafico distintivo al fine di valorizzare la propria attività o, più semplicemente, di pubblicizzare la propria adesione all'Associazione.

23. Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia.